



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

REGGIA DI CASERTA

IL DIRETTORE

VISTO il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” approvato con D.lgs. n. 42/2004;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171 del 29/08/2014, avente ad oggetto: “Regolamento di organizzazione del Ministero del Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organizzazione indipendente di Valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4 del Decreto Legge 24/04/2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23/06/2014 n. 89”, con particolare riferimento all’art. 35;

VISTO il D.M. del 23/12/2014 concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;

VISTO Il DPCM del 21 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 3 gennaio 2019 al n. 1, con cui è stato conferito al dott. Antonio Lampis l’incarico *ad interim* di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Reggia di Caserta, ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI i decreti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 23 gennaio 2016, repertori n. 43 e n. 44, n. 156 del 21 marzo 2016 e numero 198 del 9 aprile 2016 con i quali sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ai sensi dell’articolo 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il d.lgs. 18.04.2016 n. 50, così come modificato dal d.lgs. 19.04.2017 n. 56, che ha riformato la disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, emanando il nuovo “Codice dei contratti pubblici”;

in particolare, l’art. 36 del citato codice disciplina i contratti sotto soglia, riferiti all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria come specificate all’art. 35 del medesimo codice.

CONSIDERATA la necessità di adottare un Regolamento che individui principi, criteri e procedure per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia), così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. (art. 35 c. 3 del Codice, in riferimento all'art 36 dello stesso Decreto) nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione con le modalità indicate nel codice contratti e nelle linee guida ANAC, anche al fine di assicurare maggiore efficienza all'attività istituzionale della Reggia di Caserta.

Tutto quanto visto, considerato, preso atto e ritenuto

DECRETA

1. di approvare l'allegato *“Regolamento per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture per importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di disporre la pubblicazione, in forma integrale, sul sito istituzionale della Reggia di Caserta <http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/> nella sezione “Amministrazione trasparente”;
3. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione;
4. di disporre che ogni diversa disposizione, atto o regolamento precedenti perdono efficacia dalla stessa data.

Il DIRETTORE *ad interim*
Dott. Antonio Lampis
Direttore generale Musei - Mibac

Firmato digitalmente da

ANTONIO LAMPIS

CN = LAMPIS ANTONIO
O = Min. dei beni e delle
attività cult. e
turismo/80188210589
C = IT

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**
ai sensi dell'art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

c.d. Codice dei contratti pubblici

Approvato con Decreto n. 38 del 19.04.2019

INDICE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 3 Principi

Art. 4 Il Responsabile Unico del Procedimento

Art. 5 Commissione giudicatrice

Art. 6 Il Direttore dell'esecuzione del contratto - Direttore dei lavori

SEZIONE II

**PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE**

Art. 7 Programmazione, Richiesta di acquisto e avvio della procedura di affidamento

SEZIONE III

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 8 Lavori,

Art. 9 servizi e forniture

Art. 10 Lavori di somma urgenza

Art. 11 Collaudo e verifica di conformità

Art. 12 Esecuzione e Pagamenti

Art. 13 Forma ed esecuzione del contratto

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si **intende per**:

- a) **Codice**, il Decreto Legislativo n. 50/2016 *c.s.m.i.* (c.d. *Codice dei contratti pubblici*).
- b) **Commissione**, la Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice.
- c) **RUP**, il Responsabile Unico del Procedimento (rif. art. 4).
- d) **Fornitore qualificato**, l'operatore economico avente i requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti minimi: di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.
- e) **RdO**, la Richiesta di Offerta, documento che il RUP trasmette a tutti i possibili fornitori qualificati contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di fornitura del prodotto o servizio.
- f) **CUP**, il Codice Unico di Progetto, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.
- g) **CIG**, il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio.

2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 del Codice.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e procedure applicate dalla Reggia di Caserta in quanto amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett a) del Codice, per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia), così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. (art. 35 c. 3 del Codice, in riferimento all'art 36 dello stesso Decreto).

2. Qualora dovessero modificarsi le disposizioni che disciplinano la materia del presente regolamento, anche le disposizioni ivi contenute che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite dalla normativa sopravvenuta.

3. Ferme restando le ipotesi di obbligo specificamente previste per gli enti di cui all'elenco annuale Istat relativo alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09, è facoltà della Reggia di ricorrere a strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di

contenimento della spesa nonché la normativa, nazionale, sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.

4. Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente regolamento.

5. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice Etico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in osservanza della l. n. 190/2012 nel testo vigente.

Art. 3 - Principi

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento vanno rispettati i seguenti principi previsti dagli artt. 30 e 36 del Codice:

- a) economicità (uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto);
- b) efficacia (congruità dei procedimenti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati);
- c) tempestività (esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni);
- d) parità di trattamento (valutazione equa ed imparziale dei concorrenti ed eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione);
- e) rotazione degli inviti e degli affidamenti (esigenza di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico);
- f) proporzionalità (adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento);
- g) trasparenza e pubblicità (esigenza di conoscibilità delle procedure di gara, nonché uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure);
- h) non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici: (effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati);
- i) correttezza nell'affidamento ed esecuzione (condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione);
- j) sostenibilità energetica ed ambientale (rispetto criteri ambientali minimi per la tutela del territorio).

2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.

3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.
4. In caso di consultazione di più operatori economici individuati in base ad un'indagine di mercato, sarà possibile, con adeguata motivazione, far partecipare l'operatore uscente e gli operatori invitati in precedenti consultazioni, ove si intenda attivare un confronto con un numero ampio di operatori.
5. In caso di utilizzo di elenchi di fornitori si applica il principio di rotazione degli inviti.
6. La Reggia di Caserta può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:
 - a. particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
 - b. riscontrata effettiva assenza di alternative sul mercato;
 - c. al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale all'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Art. 4 - Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice - e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell'esecuzione del contratto e/o un direttore dei lavori.
2. Il RUP viene individuato nella determina di conferimento di incarico.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato, tra i dipendenti dell'ente, sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento riferisce al Direttore su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine, fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente responsabile del centro di costo poiché in tal caso provvede direttamente.
6. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

Art. 5 - Commissione giudicatrice

Nel caso di procedure di affidamento di forniture di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000, il cui criterio prescelto di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per rilevanza e/o complessità dell'oggetto dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice. In caso di affidamento di contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti interni, escluso il Presidente, tra i dipendenti dell'Ente in possesso dei requisiti necessari ed esperti nello specifico settore cui affluisce l'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione.

SEZIONE II - PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 7 - Programmazione, determinazione ed avvio della procedura di affidamento

1. L'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, rilevanti ai fini del presente Regolamento avviene coerentemente con:

a) la programmazione triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a 100.000 euro, di cui all'articolo 21, comma 3, del Codice;

b) la programmazione biennale dei servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro di cui all'articolo 21, comma 6, del Codice;

c) il budget direzionale approvato.

2. Le attività istruttorie, propositive e preparatorie del fabbisogno e la predisposizione della determina a contrarre sono di competenza del Direttore.

3. L'avvio delle procedure di affidamento avviene a seguito della determina a contrarre del Direttore.

In tale determina vengono indicati:

a) dell'interesse pubblico da soddisfare;

b) data di assunzione del provvedimento;

c) caratteristiche delle opere, beni e servizi ed eventuali specifiche tecniche del lavoro/servizio/fornitura;

d) i requisiti generali e speciali;

e) società in-house (art.5 del Codice) a cui eventualmente affidare il servizio (interno);

f) fornitore esclusivista (art.63 del Codice);

g) indicazione del corrispettivo o dell'importo massimo stimato per l'acquisto nei casi in cui si debba procedere a procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del fornitore;

h) durata contrattuale;

i) requisiti professionali e di capacità economico-finanziari richiesti;

j) criteri di selezione e procedure da adottare e motivazione della scelta;

k) principali condizioni contrattuali o rinvio condizioni generali di contratto ove esistenti;

l) indicazione del CUP ove presente;

m) nominativo del RUP;

n) la determina deve inoltre contenere gli eventuali motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente, la richiesta o meno della garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo

93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice e l'eventuale presenza o meno dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi per la prestazione di importi superiori a 40.000,00 euro oppure l'eventuale presenza o meno dell'acquisto nel programma triennale dei lavori per gli appalti di importi superiori a 100.000,00 euro.

SEZIONE III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 8 – Lavori

1. A seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio n. 145/2018 art. 1 comma 912 **in vigore dal 01/01/2019 al 31 dicembre 2019** l'affidamento dei lavori può avvenire:

- a) *per importo inferiore a 40.000 euro* tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti);
- b) *per importi da 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro*, mediante procedura ristretta con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti integrato con le deroghe introdotte dall'articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019);
- c) *per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro*, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti integrato con le deroghe introdotte dall'articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019);
- d) *per importi pari o superiori a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro*, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici ove esistenti, (art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti).

Art. 9- Lavori, Servizi e forniture

a) affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro [per "Lavori" inferiore a 40.000 euro vedasi punto a) e lavori da 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro vedasi punto b) dell'art. 8]

1. Gli affidamenti di prestazioni di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000 euro possono avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

1bis. Gli affidamenti di lavori per importi da 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro possono avvenire mediante procedura ristretta con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici

2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi enunciati nel precedente art. 3, gli oneri motivazionali relativi all'economicità, alla proporzionalità e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti come di seguito indicati:

- mediante una valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un'indagine esplorativa condotta tra elenchi fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico;

- indagine informale effettuata mediante una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dai prezzi risultanti dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
- listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
- eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza;

La trasparenza è altresì garantita, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

3. L'affidamento al contraente uscente richiede un onere motivazionale più stringente; esso può basarsi o sulla riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero sul grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ottenuta.

4. Si ricorre, di norma, alla consultazione di un unico operatore nei seguenti casi:

- a) il bene o servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo;
- b) il bene o servizio è acquisito mediante ordine sul mercato elettronico al prezzo più basso;
- c) il bene o servizio è acquisito sul mercato elettronico accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità/prezzo;

5. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro non risulta necessaria né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva (art. 93 c. 1 e art. 103 c. 11 del Codice).

6. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con la Reggia di Caserta devono possedere i requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. Al fine di procedere alla stipula del contratto dovrà essere acquisita la dichiarazione resa dall'operatore economico nelle modalità di seguito indicate:

- per affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, indifferentemente con il DGUE oppure un'autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;
- per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, è necessario acquisire il DGUE.
- per affidamenti diretti di importi superiori a 20.000,00 prima di stipulare il contratto si procede alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

7. I requisiti di cui al precedente punto devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.

8. La dichiarazione resa dall'Operatore Economico, indicata al precedente c. 7, individuato quale affidatario sarà sottoposta a verificata prima della stipula del contratto e, nelle more della creazione della Banca dati di cui al comma 5 dell'art. 81 del Codice, la Reggia provvederà ad effettuare le verifiche.

9. Nei casi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, la Reggia provvederà ad acquisire il DURC e ad acquisire la visura del registro imprese al fine di accertare l'inesistenza di procedure concorsuali.

In attesa dell'istituzione della Banca Dati nazionale degli operatori economici art. 81 del Codice, la Reggia, in seguito all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o DGUE – resa dall'operatore economico in merito al possesso dei requisiti di carattere generale - provvederà ad attivare le verifiche previste dal proprio regolamento sui controlli a campione e, nelle more degli esiti da parte degli Enti coinvolti nelle suddette verifiche, provvederà a formalizzare il contratto inserendo nello stesso o nelle condizioni generali di contratto, un'apposita clausola risolutiva per regolare i casi in cui l'operatore abbia presentato una falsa dichiarazione (Art.80 comma 12, del Codice).

10. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro non risulta obbligatoria la verifica di cui all'art.97 del Codice; tuttavia la Stazione Appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

b) affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice

1. L'affidamento è l'atto conclusivo di una procedura negoziata che prevede la consultazione di almeno dieci operatori economici per servizi/forniture ove esistenti, così individuati:

a) tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

b) sulla base di indagini di mercato.

3. La procedura prende l'avvio mediante determina del Direttore che deve rispondere ai requisiti di cui al precedente art. 7 comma 3.

4. La pubblicità della procedura deve consistere in un avviso sul sito ufficiale della Reggia di Caserta nella sezione "Amministrazione trasparente", nel quale devono essere riportati gli elementi di cui alle linee guida ANAC.

5. La determina di affidamento, a seguito della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario di cui all'art. 36 comma 5, del Codice, deve essere emanata dal Direttore e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell'operatore economico scelto mediante la procedura di selezione.

6. Gli operatori devono possedere: requisiti generali art. 80 del Codice e requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecniche richiesti nella determina a contrarre quali ad esempio: iscrizione al Registro delle CCIAA ed esperienza maturata nel settore di riferimento dell'affidamento; requisiti legati alla capacità economica e finanziaria.

c) la procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro e per importi pari o superiori a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, (come modificato con L. n. 145/2018 art. 1 comma 912)

Nel primo caso, (per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro), la procedura di affidamento consiste in una procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti e nel secondo caso, (per importi pari o superiori a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro) la procedura di affidamento consiste in una procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. c) del Codice previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, così individuati:

a) tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

b) sulla base di indagini di mercato.

2. La procedura prende l'avvio mediante una determina del Direttore e deve riportare: l'indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare, le caratteristiche dei lavori da affidare, l'importo massimo dell'affidamento, la procedura che si intende seguire, le motivazioni della scelta della procedura, i motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente, i requisiti generali e speciali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, le principali condizioni contrattuali.

3. La pubblicità della procedura deve consistere in un avviso sul sito della Reggia nella sezione "Amministrazione trasparente", nel quale vengono riportati gli elementi essenziali, anche in riferimento alle indicazioni fornite da ANAC.

4. La determina di affidamento, a seguito della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario di cui all'art. 36 comma 5 del Codice, deve essere emanata Direttore e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell'operatore economico selezionato e in ragione del requisito della convenienza per importo superiore a 500.000,00 euro.

5. Gli operatori economici devono possedere: requisiti generali art. 80 del Codice e requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnico professionali comprovate dall'attestato di qualificazione SOA ed esperienza annuale/biennale maturata nel settore di riferimento dell'affidamento; requisiti legati alla capacità economica e finanziaria.

Art. 10 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento - ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo - informano prontamente il Direttore sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Direttore dispone immediatamente, con propria determina, le misure improcrastinabili da attuare.

2. Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire, per i beni assoggettati alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali entro il limite di Euro 300.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'articolo 163 e art. 148 comma 7 del Codice degli Appalti.

Art. 11 - Collaudo e verifica di conformità

1. I lavori sono soggetti al collaudo e l'affidamento di servizi e forniture è soggetto alla verifica di conformità ai sensi del c. 2 dell'art. 102 del Codice per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento che consente l'emissione della fattura elettronica da parte dell'appaltatore, come previsto dal c. 3 dell'art. 113-bis del Codice.

Art. 12 - Esecuzione e Pagamenti

Le fatture sono liquidate dalla Reggia di Caserta con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 102 del Codice.

Il certificato di collaudo per i lavori e il certificato di verifica di conformità per forniture/servizi sono sostituiti ai sensi dell'art. 102 comma 2 del Codice dal certificato di regolare esecuzione, che deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della fattura, ai sensi dell'art. 113bis del Codice, solo per i lavori e in caso necessiti il collaudo invece della regolare esecuzione.

Il pagamento della fattura è subordinato a DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore.

In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di inadempimento la Reggia provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali e al personale preposto ai sensi dell'art. 30 del Codice.

I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

Art. 13 - Forma ed esecuzione del contratto.

1. I contratti, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importi inferiore a 40.000,00 euro sono stipulati mediante scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. Lo scambio può avvenire tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

2. I contratti non previsti dal comma 1 sono stipulati mediante scrittura privata.

3. La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, salvo diverso termine indicato nel bando o nell'invito ad offrire. Il contratto non può essere stipulato prima

di trentacinque giorni (termine dilatorio – clausola “*stand still*”) dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, salvo i casi indicati al comma 10 dell’art. 32 del codice lett. a) e b), a titolo esemplificativo e non esaustivo: nel caso di presentazione di una sola offerta, mancanza di impugnazioni del bando, acquisti mediante sistema dinamico, Me-PA ed affidamenti diretti (art. 36 comma 2 lett a) e affidamenti mediante procedure negoziate (art. 36 comma 2 lett. b).

4. Il contratto o l’ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l’inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs.n.81/2008.